



Reg. Dec. 4948/06

N. 8976 Reg. Ric.

Anno: 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 8976 del 2005, proposto dal sig. Francesco Battistoni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Campagnola e Francesco Rosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Lutezia, n. 8,

contro

la Provincia di Viterbo, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Picozza e Severino Santiapichi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44/46,

e nei confronti

del Ministero dell'interno e dell'Ufficio territoriale del Governo; Prefettura di Viterbo, non costituitasi;

del sig. Alessandro Mazzoli, appellante incidentale, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Ratano ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Famagosta n. 8, presso l'avv. Paola Fabi,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Ter, n. 6608/2005, pubblicata il 7 settembre 2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate sopra;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2006, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv. Rossi, Picozza, Ratano come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'attuale appellante ha chiesto che si disponesse l'annullamento:

1.1. della proclamazione dell'eletto a presidente della Provincia di Viterbo, nelle tornate del 3 e 4 e del 17 e 18 aprile 2005, e degli eletti al consiglio provinciale, nonché, per quanto di ragione, della candidatura alla carica di consigliere provinciale del sig. Nazareno Bianchi e di tutte le preferenze di voto da questi ottenute, pari a 1436;

1.2. dei risultati relativi a ventuno sezioni.

2. Il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso, con l'impugnata decisione n. 6605 del 2005, stabilendo:

2.1. la giurisdizione del giudice amministrativo, perché la controversia riguarda le operazioni elettorali per la nomina del presidente e del consiglio della predetta provincia, ancorché il principale vizio denunciato attenga allo *status* di un candidato, ritenuto fonte di un effetto di *trascinamento* che avrebbe viziato la volontà degli elettori;

2.2. l'estromissione dal giudizio degli organi statali evocati, per difetto di legittimazione passiva;

2.3. la tempestività del ricorso, anche se contenente proposizione di censure contro le operazioni del primo turno elettorale, perché l'atto sul quale si impernia il giudizio elettorale è quello di proclamazione degli eletti, sicché il termine per impugnare gli atti della procedura decorrono dalla data in cui l'ufficio centrale ha concluso, con la sottoscrizione del relativo verbale, le operazioni stesse;

2.4. l'inutilità dell'esame della richiesta di integrazione del contraddittorio, perché il ricorso principale era da dichiarare in parte infondato ed in parte inammissibile;

2.5.1. l'inammissibilità, in concreto, della domanda di annullamento delle operazioni elettorali compiute in ventuno sezioni, perché, per effetto della cosiddetta *prova di resistenza*, era dimostrato che il *quorum* per l'elezione alla carica di presidente della provincia non era comunque raggiunto dal ri-

corrente nel primo turno, “restando pertanto impregiudicata la necessità del turno di ballottaggio”;

2.5.2. la genericità – e dunque l’inammissibilità – delle censure incentrate sull’elevato numero di schede nulle, “o almeno tale ritenuto dal ricorrente”, e sui “rilievi formali” riscontrati sui verbali di 27 sezioni;

2.6. la non fondatezza della principale censura svolta, concernente la nullità dei voti conseguiti da un candidato – dipendente “fuori ruolo” della Provincia dal 4 gennaio 2005 – i quali dovevano, secondo l’assunto del ricorrente, essere sottratti da quelli riportati dalla lista nella quale si era presentato come candidato e da quelli espressi per il candidato presidente, alla lista collegato.

In proposito, il primo giudice, dopo aver rammentato la distinzione fra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità, ha richiamato le pertinenti osservazioni e conclusioni della giurisprudenza (in particolare V Sezione 2 maggio 2002, n. 2333) circa la inesistenza, in simili casi, della nullità – affermata dal ricorrente – delle intere elezioni. Ha perciò precisato che la cause di ineleggibilità non sono di ostacolo all’ammissione della lista, nella quale è ricompreso il soggetto ineleggibile, e non integrano una causa di invalidità che possa trasmettersi alle operazioni successive, ma il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.

Ha anche aggiunto che l'espressione del voto, mediante apposizione del segno grafico sul contrassegno del gruppo, contiene, "in realtà, almeno tre voti, per il presidente, per il gruppo, e per il candidato consigliere", come statuisce l'art. 74, comma 5, terzo periodo, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e come si rileva dall'art. 5, comma 2, del d.p.r. n. 132 del 1993, "*in parte qua* ancora vigente".

La corretta composizione, infine, degli organi elettivi è affidata, perciò, a controlli ulteriori e successivi, in occasione dell'insediamento degli organi stessi, "i quali presuppongono la validità delle elezioni e dell'insediamento".

3. L'appello, dopo la sintesi delle censure dedotte in primo grado, insiste nella tesi della nullità dei voti dati al predetto candidato ineleggibile, che condurrebbe al raggiungimento del *quorum*, da parte del ricorrente, nel primo turno elettorale, con inutilità del ballottaggio, nel quale egli è rimasto soccombente.

L'assunto è chiaramente sintetizzato nella formula (pag. 16 del ricorso in appello). "nell'ineleggibilità fissata dall'art. 60" del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "il legislatore ha inteso tassativamente escludere il candidato ineleggibile dalla partecipazione alla tornata elettorale". Ed inoltre che (pag. 19 dell'appello) "la verifica dell'ineleggibilità svolta a valle della tornata elettorale" – vale a dire in occasione dell'insediamento dell'organo eletto – "ha effetti ex tunc e pertanto è tale da ren-

dere nullo quel voto in quanto non si è mai perfezionato non risultando eleggibile il candidato.”

4. La censura ora riferita, che non tiene conto di tutte le argomentazioni esposte dal primo giudice e desunte anche dalla giurisprudenza già orientata sulla questione, è infondata. Non occorre, perciò, così come ha già ritenuto il primo giudice, disporre per l'integrazione del contraddittorio.

5.1. In primo luogo sembra utile premettere che se il caso in controversia è ricompreso in una fattispecie positivamente regolata, il giudizio va formulato secondo tali regole, non già sulla scorta di esigenze individuate da una delle parti, ma prive di riscontro positivo.

5.2. Orbene, in tema di elezioni negli enti locali, è nulla – a norma dell'art. 58, comma 4, del suddetto d. lgs. – “l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni” di incandidabilità enunciate nel comma 1 dello stesso articolo.

Si tratta di cause ostative alla candidatura – come recita la rubrica della norma – tutte collegate a condanne per reati specificamente definiti od a pene superiori ad un certo limite od a misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere.

5.3. Ogni altra ipotesi – sia di ineleggibilità, ex artt. 60 e 61 del d. lgs. In questione, sia di incompatibilità, ex artt. 63 e ss. – non comporta nullità dell’elezione o della nomina.

Invero, il precedente art. 41 stabilisce espressamente che il consiglio, comunale o provinciale, nella prima seduta e “prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto”, esamini “la condizione degli eletti a norma del capo II” del titolo III. In quel capo sono ricompresi gli artt. da 55 a 70, nei quali sono inclusi quelli ora esaminati in tema di ineleggibilità, che qui interessa specificamente.

E, aggiunge l’art. 41 che lo scopo dell’esame è quello di “dichiarare la ineleggibilità di essi” eletti, “quando sussista alcuna delle cause ivi previste”, vale a dire alcuna delle cause, per quel che qui interessa, di ineleggibilità. Perciò anche quella riferibile al candidato controinteressato, consistente nell’esser dipendente della Provincia, senza che qui occorra stabilire se la posizione di fuori ruolo assuma una qualche rilevanza (come quella di collocamento in aspettativa non retribuita: art. 60 citato, comma 3).

Per tutti i casi in discussione, è prescritta la procedura di contestazione nei modi regolati dall’art. 69. Si tratta di un preciso rinvio, stabilito nell’art. 41, per il momento della verifica delle condizioni di ineleggibilità.

5.4. Nessuna nullità dei voti espressi verso il candidato ineleggibile è dunque stabilita dalla legge. E meno ancora con riguardo alle connesse espressioni di voto di lista o per il candidato sindaco o presidente.

In conseguenza di ciò, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha escluso che, in caso di ineleggibilità (V Sezione n. 3338 del 15 giugno 2000) o in caso di incandidabilità (V Sezione n. 2333 del 2 maggio 2002) di consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni elettorali. Si procede, invece, alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile. Anche in quest'ultimo caso, la sanzione di nullità è stabilita soltanto per l'elezione del candidato (cit. n. 2333 del 2002), senza conseguenze invalidanti ulteriori. E la riprova del limitato effetto della ineleggibilità – nel caso che qui interessa – è che è dato allo stesso organo eletto il potere di decidere su tale condizione. Il che postula la validità della sua costituzione, con inconfigurabilità della nullità di qualsiasi operazione elettorale intervenuta.

6. Con un secondo motivo, il ricorrente segnala la necessità di far luogo alla verifica delle operazioni elettorali compiute nelle ventuno sezioni da lui indicate, ove si condivida la tesi da lui svolta, per conoscere se gli elettori, che hanno espresso i 1436 voti in favore del candidato ineleggibile, si siano anche espressi per il candidato presidente. Se non si sono

anche espressi, a dire del ricorrente, non si dovevano computare i voti siffatti in suo favore.

Nei limiti in cui è riproposta la censura non merita adesione, poiché non si è condivisa la tesi di nullità dei voti espressi.

Essa va ritenuta, in ogni caso, infondata, come ha già notato il primo giudice, con argomentazione trascurata in appello.

La regola di interpretazione del voto, nelle elezioni del presidente della provincia, è espressa nell'art. 74, comma 5, del T.U. 267 del 2000. Ivi è stabilito che si può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale – tracciando un segno sul pertinente contrassegno – o, anche, votare, al contempo, per il candidato presidente e per un candidato consigliere ad esso collegato. “Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia alla carica di presidente della provincia” (citato comma 5, terzo periodo).

Ne segue che, quand'anche tutti i voti contestati col ricorso introduttivo fossero stati espressi unicamente per il candidato consigliere ineleggibile, i voti stessi erano da computare separatamente in favore del candidato presidente della provincia.

7. Alla conclusione di infondatezza del ricorso, testè esaminato, fa seguito l'improcedibilità dell'appello incidentale del controinteressato, eletto presidente della Provincia.

8. Data la materia trattata, si può disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 7 marzo 2006, con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Giuseppe Farina rel. est.	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere

L'Estensore

f.to Giuseppe Farina

Il Presidente

f.to Sergio Santoro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 agosto 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

f.to Francesco Cutrupi

